

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 807

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LEONE RAFFAELE, RAMPA, BUZZI, VINCELLI, BORGHI, ROMANATO, FRANCESCHINI, REALE GIUSEPPE, PITZALIS, TITOMANLIO VITTORIA, BERTÈ, CALAZZA, FUSARO, SAVIO EMANUELA, ELKAN, FRACASSI, ISGRÒ, LA PENNA, LUCCHESI, SARTI, LETTIERI, LATTANZIO, COLLEONI

Presentata il 5 dicembre 1963

Norme integrative delle disposizioni in favore del personale direttivo e docente degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, in servizio alla data del 23 marzo 1939

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che con la legge 27 febbraio 1963, n. 226 si intese compiere un atto di giustizia equiparatrice e riparatrice nei confronti del personale docente e direttivo della scuola di ogni ordine e grado che non aveva potuto fruire dei benefici contenuti nel regio decreto 25 aprile 1940, n. 654, perché non in possesso della qualifica di « squadrista ».

Purtroppo, anche a causa della sua affrettata approvazione alla vigilia della fine della passata legislatura, il provvedimento in questione ha lasciato molte lacune e quindi non ha annullato tutti i casi di sperequazione tra il personale che era « squadrista » e quello che non lo era.

Sul problema di cui la proposta che viene sottoposta al vostro giudizio vuole ottenere completa soluzione, molto fu discusso, detto e scritto per cui i sottoscritti si limitano ad illustrare brevemente i principî fondamentali delle norme che la proposta stessa contiene:

1º) Poiché il beneficio concesso agli « squadristi » fu quello dell'assunzione in ruolo con decorrenza 1º ottobre 1939, si ritiene assurdo effettuare oggi discriminazione tra il personale già di ruolo e quello ancora

non di ruolo, perché la tempestiva concessione di quello stesso beneficio avrebbe evitato tale diversa situazione.

Pertanto si ribadisce il concetto di assumere in ruolo con decorrenza 1º ottobre 1939 anche il personale non « squadrista » e non quello di estendere soltanto parzialmente il beneficio concesso agli « squadristi », cioè concedere la sola decorrenza di nomina ma non anche l'assunzione in ruolo.

2º) Il regio decreto 25 aprile 1940, n. 634 stabilì l'assunzione in ruolo organico sia del personale docente in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento che del personale sprovvisto di tale titolo.

L'assunzione del personale in possesso del titolo di abilitazione avvenne per cattedre o posti di insegnamento, mentre quello del restante personale avvenne nelle carriere statali cui era possibile accedere in base al titolo di studio posseduto.

È logico pertanto che oggi, nell'estendere al personale non « squadrista » le norme contenute nel citato regio decreto n. 634 (ivi compreso l'articolo 3), venga preso in considerazione il titolo di abilitazione posseduto alla data odierna, addivenendo ad una unica

soluzione nell'ambito della carriera scolastica anziché — come altrimenti doveroso —, nell'ambito di carriere diverse.

3º) Gli stessi motivi di cui al punto precedente valgono per la presa in considerazione del personale che alla data del 23 marzo 1939 prestava comunque servizio presso una qualsiasi altra Amministrazione dello Stato o Ente da esso dipendente o sottoposto alla sua vigilanza o tutela, o presso un Ente locale, in quanto tale personale, se in possesso della qualifica di « squadrista », avrebbe fruito dei benefici previsti dalla legge 29 maggio 1939, n. 782.

Del resto, già nell'applicazione dei benefici giuridici e di carriera concessi dalle varie norme di legge in favore del personale « trentanovista » attualmente dipendente dalle citate Amministrazioni hanno potuto fruire dei benefici stessi anche coloro che alla data del 23 marzo 1939 prestavano servizio scolastico in qualità di insegnanti.

4º) In analogia a quanto stabilito dal comma terzo dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1963, n. 226, in favore del personale non in servizio scolastico alla data del 23 marzo 1939 perché perseguitato politico o

razziale, si ritiene doveroso estendere lo stesso beneficio al personale che a quella data fu impedito a prestare servizio scolastico perché comunque alle armi.

Va aggiunto in merito che anche gli articoli 3 e 52 della Costituzione impongono al legislatore di annullare qualsiasi pregiudizio abbia comportato l'adempimento degli obblighi militari nella posizione di lavoro del cittadino.

5º) Infine si è ritenuto equo e doveroso estendere i benefici di cui alla legge 27 febbraio 1963, n. 226, anche al personale già in stato di quiescenza o, agli effetti della reversibilità della pensione, ai loro eredi.

I sottoscritti sono pienamente consapevoli delle perplessità che possono essere avvertite per la tardiva approvazione di norme che tendono ad annullare una ingiusta sperequazione verificatasi circa 24 anni prima, ma sono fermamente convinti che un atto di giustizia, se ritenuto veramente tale, vada compiuto integralmente e senza lacune, superando ogni perplessità marginale e considerando che l'intempestività dell'atto stesso ha generalmente comportato maggiori danni agli aventi diritto che non all'Amministrazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I benefici previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 27 febbraio 1963, n. 226 e successive modificazioni, sono riconosciuti in favore del personale indicato nelle norme predette anche se esso conseguì la prescritta abilitazione (o titolo abilitante), in data posteriore all'entrata in vigore del regio decreto 25 aprile 1940, n. 634, fermo restando che alla data del 23 marzo 1939 tale personale doveva trovarsi comunque in servizio presso una qualsiasi Amministrazione dello Stato o Ente da esso dipendente o sottoposto alla sua vigilanza o tutela, o presso un Ente locale.

ART. 2.

Il personale docente degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, in servizio scolastico non di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge o della legge 27 febbraio 1963, n. 226, presso

Istituti statali di istruzione elementare, secondaria e artistica, e purché in possesso del prescritto titolo di abilitazione — o titolo abilitante — verrà assunto a domanda, nei rispettivi ruoli organici e con decorrenza 1° ottobre 1939 agli effetti giuridici e di carriera, purché alla data del 23 marzo 1939 si sia trovato nelle condizioni stabilite dagli articoli 1 e 2 della citata legge 27 febbraio 1963, n. 226 e successive modificazioni.

ART. 3.

Parimenti i benefici previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 27 febbraio 1963, n. 226, e successive modificazioni, vanno estesi al personale direttivo e docente delle scuole e degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, anche se non in servizio alla data del 23 marzo 1939, perché perseguitati politici e razziali o comunque alle armi.

ART. 4.

I benefici previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 27 febbraio 1963 n. 226 e successive modificazioni vanno applicati anche al personale già in stato di quiescenza, previa ricostruzione della carriera e riliquidazione del trattamento di pensione attualmente goduto.

Qualora il suddetto personale sia defunto prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'applicazione dei benefici previsti dal precedente comma determinerà la riliquidazione della pensione di reversibilità in favore degli eredi aventi diritto, previa domanda a pena di decadenza da avanzare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

Gli effetti, economici derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli decorreranno dal 1° luglio 1963.

ART. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1963-64 e successivi esercizi, concernenti il pagamento degli stipendi e assegni al personale insegnante, direttivo e ispettivo delle scuole e Istituti dell'istruzione elementare, secondaria e artistica.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti alle opportune variazioni di bilancio.